

DISCIPLINARE

Inerente i rapporti tra il fornitore di servizi di conciliazione iscritto nella short list appositamente formata e il soggetto gestore dell'intervento denominato "Sportello di Conciliazione sociale" nell'ambito del progetto Plus del Comune di Fondi. POR FESR 2007-2013.

Articolo 1 - Premessa

Il presente documento contiene la disciplina fondamentale delle relazioni costituenti fra il soggetto gestore del progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" ed i fornitori di servizi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle donne che risulteranno inseriti nella short list di fornitori formata mediante la procedura di qualificazione regolata dall'Avviso di cui il presente disciplinare costituisce parte integrante.

La presentazione della domanda di inserimento nella detta short list comporta l'integrale accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

Articolo 2 - Parti del rapporto

Il soggetto gestore del progetto suindicato è il Comune di Fondi- Settore III-Servizi alla Persona.

I servizi di conciliazione oggetto del progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" sono forniti dai soggetti che, previa presentazione della domanda di iscrizione, siano stati inseriti nella short list e siano stati successivamente individuati dalla donne lavoratrici beneficiarie dei voucher per la fornitura di specifici servizi.

Destinatarie dei servizi di conciliazione sono le donne lavoratrici la cui richiesta di erogazione di voucher di conciliazione sia stata ritenuta ammissibile e finanziabile nell'ambito di separata procedura di prossima indicazione.

Articolo 3 - Svolgimento del rapporto

Le fasi essenziali dell'operazione sono le seguenti:

- i fornitori interessati presentano domanda di iscrizione alla short list con le modalità stabilite nell'Avviso, il Comune di Fondi forma detta short list e ne dà adeguata pubblicità;
- le donne lavoratrici interessate presentano domanda di rilascio di voucher, nella quale saranno indicati il fornitore ed i servizi liberamente prescelti nell'ambito di quelli presenti nella short list nonché il valore economico dei servizi detti;
- il Comune di Fondi, previa le verifiche e le valutazioni del caso, rilascia alle donne istanti i voucher richiesti, i quali dovranno essere attivati dalle donne medesime, attraverso la consegna al fornitore prescelto, entro un termine di validità indicato nello stesso voucher (di norma, 30 giorni dal rilascio), venendo altrimenti il medesimo voucher a perdere ogni valore;
- il fornitore prescelto deve a propria volta entro 30 gg dalla ricezione voucher, dare comunicazione al Comune di Fondi dell'attivazione del voucher di conciliazione ricevuto;
- ad avvenuta erogazione dei servizi indicati nel voucher, attestata secondo quanto indicato al successivo art. 5, il Comune di Fondi corrisponderà al fornitore l'importo portato dal voucher utilizzato.

Articolo 4 - Oneri ed obblighi del fornitore

Il fornitore, con la presentazione della domanda di inserimento nella detta short list, accetta senza riserve le disposizioni contenute nel presente disciplinare ed assume l'obbligo di mantenere, per tutta la durata dell'operazione, i requisiti tecnico-organizzativi attestati in sede di qualificazione.

In particolare il fornitore, per la durata del progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" e limitatamente ai rapporti da quest'ultimo discendenti, dovrà mantenere invariati:

- a) la tipologia e le fondamentali modalità di erogazione dei servizi
- b) le tariffe applicate per ognuno dei servizi indicati.

Il servizio che il fornitore erogherà dovrà inoltre rispondere agli standard dichiarati in sede di presentazione della domanda di iscrizione alla short list e dovrà comunque corrispondere a quello preventivato con la beneficiaria in fase di rilascio del voucher.

Qualora viceversa intervengano, nell'erogazione dei servizi, variazioni non prive di rilevanza, il fornitore è tenuto a darne comunicazione entro giorni 15 al Comune di Fondi il quale, anche a mezzo della Commissione preposta, valuterà se le variazioni prodotte comportino il semplice adeguamento della pertinente sezione della short list o altrimenti l'estromissione dalla medesima.

Articolo 5 - Obblighi di pagamento del Comune di Fondi

Il Comune di Fondi, a seguito dell'attivazione del voucher e dell'avvenuta erogazione dei servizi ivi descritti, corrisponderà al fornitore l'importo indicato dal voucher medesimo (con le modalità indicate all'articolo 9 dell'avviso pubblico), a fronte della presentazione della seguente documentazione:

- a) Richiesta di erogazione del voucher (allegato 4)
- b) Originale del voucher rilasciato alla beneficiaria;
- c) Fattura e/o ricevuta in originale emessa dal soggetto che eroga il servizio , intestata al destinatario del voucher;
- d) Dichiarazione/i di fruizione del servizio e di persistenza delle condizioni di diritto resa dal destinatario/utilizzatore del servizio , redatta secondo il format allegato 3;
- e) comunicazione delle coordinate IBAN del c/c presso il quale si intendono ricevere gli importi di competenza.

Articolo 6 - Modalità e condizioni di pagamento

L'ammontare del voucher verrà corrisposto secondo le seguenti modalità:

- Una prima quota , pari al 50% dell'ammontare del voucher , previa presentazione e verifica della rendicontazione;
- Saldo pari al 50% dell'ammontare del voucher previa presentazione e verifica della rendicontazione

Tale pagamento avverrà entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento relativa (purchè quest'ultima risulti validamente formulata e corredata della documentazione richiesta).

Qualora, per fatto non imputabile al fornitore, i servizi concretamente erogati a conclusione del rapporto rappresentino solo una parte dei servizi descritti nel voucher, il fornitore potrà richiedere la liquidazione di importo corrispondentemente ridotto, da individuarsi sulla base delle tariffe unitarie stabilite.

Le fatture e/o gli altri documenti contabili al Comune di Fondi dovranno contenere, oltre alla descrizione del servizio reso la seguente dicitura: *Progetto "Sportello di Conciliazione Sociale" – Progetto Plus Comune di Fondi. AsseV- POR FESR Lazio 2007-2013.*

Tutti i pagamenti a carico del Comune di Fondi saranno, in ogni caso, subordinati all'avvenuto accredito dei fondi destinati all'intervento da parte della Regione Lazio e proporzionalmente ad essi.

Articolo 7 - Autonomia del rapporto fornitore / beneficiaria

Lo scrivente Comune di Fondi in alcun modo e per alcuna ragione può essere chiamata in qualsiasi misura a rispondere di eventuali atti o comportamenti del fornitore o della beneficiaria non in linea con il regolare svolgimento dell'iniziativa, rimanendo lo stesso Comune di Fondi del tutto estraneo alle relazioni correnti tra il fornitore e la donna beneficiaria del voucher.

Articolo 8 - Verifiche e controlli

Il Comune di Fondi si riserva di effettuare verifiche - anche a campione ed anche ai sensi del DPR n. 445 del 28/12/2000 -sulla documentazione presentata a corredo della domanda d'iscrizione alla short list. Analoghi controlli potranno venire condotti con riferimento alla documentazione presentata a corredo della domanda di pagamento del voucher.

Uguali controlli potranno essere effettuati dall'Amministrazione Regionale o dagli Uffici Comunitari tramite i propri organi ispettivi od altro soggetto delegato o comunque competente per legge.

Il Comune di Fondi si riserva infine di effettuare un'attività di monitoraggio volta a verificare che i fornitori permangano nelle condizioni di erogare i servizi indicati nella domanda d'iscrizione.

Articolo 9 - Autorizzazioni reciproche

Il fornitore e il Comune di Fondi si autorizzano reciprocamente alla pubblicazione, sui rispettivi siti di riferimento, di link incrociati (dal sito web del fornitore a quello di progetto e viceversa), allo scopo di fornire informazioni aziendali ai terzi per la durata dell'iscrizione dell'impresa alla short list.

Articolo 10 - Divieto di cessione

E' fatto espresso divieto al fornitore di cedere a terzi a qualsivoglia titolo, totalmente o parzialmente, le posizione ed i diritti scaturenti dall'iscrizione alla short list.

Articolo 11- Modificazioni

Ogni genere di modifica e/o integrazione del presente Disciplinare dovrà, a pena di nullità, risultare per atto sottoscritto da entrambe le parti.

Articolo 12 –Foro competente

Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Latina.